


Schemi dell'organizzazione giudiziaria in Inghilterra e negli USA



Alcune precisazioni indispensabili devono essere premesse, per orientarsi rispetto al sistema delle corti nel Regno Unito e negli USA.

Il lettore avrà già avuto modo di conoscere il valore quasi-legislativo delle sentenze nel *common law* attraverso lo studio del corso di “sistemi giuridici comparati” (che dedica ampio spazio al raffronto tra autorevole decisione della corte di vertice in un ordinamento di *civil law* e carattere vincolante delle sentenze delle “*superior courts*” nel *common law*). In breve: la Cassazione, la Cour de Cassation, il Bundesgerichtshof tedesco, l’Oberste Gerichtshof (OGH) austriaco, ecc. vincolano solo le parti del processo (e i loro aventi causa): i giudici in casi successivi non sono vincolati, ma solo influenzati (carattere persuasivo) dal prestigio di coloro che hanno redatto la sentenza. In *common law*, anche corti di primo grado (come la High Court di Londra, nella versione *divisional*) sono tendenzialmente

vincolate dalle proprie sentenze passate: se il caso corrisponde ad un precedente, la corte successiva non può discostarsi dalla linea adottata in passato (carattere vincolante del precedente). La Court of Appeal vincola se stessa e i giudici di corti inferiori. La Supreme Court of the UK vincola tutti i giudici, ma può derogare – eccezionalmente – alle proprie decisioni (dal 1966: House of Lords, *Practice Statement (Judicial Precedent)*)¹. Negli Stati Uniti le due giurisdizioni parallele, statali e federali, non interferiscono reciprocamente: i precedenti federali vincolano solo in materia federale, quelli statali solo in materia statale. Ma la Corte Suprema federale vincola tutti quando decide in relazione alla Costituzione federale e su “federal issues”.

Nel Regno Unito, la giurisdizione delle corti centrali di Londra non si estende ad ogni controversia sul territorio del Regno. La Scozia ha proprie corti²: le decisioni scozzesi – dal 2009 – possono essere contestate davanti alla Supreme Court of the UK solo in materia civile (le sentenze penali sono decise in ultima istanza dalla High Court of Justiciary scozzese)³. La giustizia “minore” in Inghilterra è amministrata a livello locale dalle *county courts* (in materia civile) e dai *magistrates* (in materia penale, tramite giudici non togati). Le corti di Londra (High Court e Court of Appeal) hanno giurisdizione illimitata, sia in materia penale che civile.

Manca la specializzazione in diritto amministrativo: il *judicial review* (controllo di corretto esercizio delle funzioni amministrative) è esercitato dalle corti ordinarie⁴. I *tribunals* che gestiscono le controversie tra il cittadino e l'amministrazione in prima istanza non sono stati concepiti come parte del potere giudiziario: nati come luoghi di mediazione delle controversie, hanno via via acquistato maggiore indipendenza, ma restano soggetti al controllo finale di “Court of Appeal, Court of Session, Court of Appeal (NI)”⁵. Questo spiega, tra l'altro, perché la corte di

¹ [1966] 3 All ER 77, [1966] 1 W.L.R. 1234.

² La giurisdizione generale di Londra vale per “England and Wales”: <https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-justice-system/court-structure/>. Cfr. per la Scozia: “The High Court of Justiciary is Scotland’s supreme criminal court”: <https://www.scotcourts.gov.uk/the-courts/supreme-courts/high-court/about-the-high-court>. La “Court of Session is Scotland’s highest civil court”: <http://www.scotland-judiciary.org.uk/16/0/Court-Structure>.


³ “The Supreme Court is the final court of appeal in the UK for civil cases, and for criminal cases from England, Wales and Northern Ireland. It hears cases of the greatest public or constitutional importance affecting the whole population”: <https://www.supremecourt.uk/> (consultato il 14 settembre 2018).

⁴ Nel celebre caso sulla Brexit, *R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union* (Appellant), la Supreme Court è stata investita di un compito di “judicial review”, per verificare se “Government have the power to trigger Article 50 (prerogative powers)” per recedere dall’UE: <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf>.

⁵ “The tribunals system has its own structure for dealing with cases and appeals, but decisions from different chambers of the Upper Tribunal, and the Employment Appeals Tribunal, may also go to the Court of Appeal”. <https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-justice-system/court-structure/>.

primo livello dell'UE (Court of Justice of the EU – A. 19 [Lisbon Treaty]) in inglese era chiamata “General Court” (in francese: Tribunal, in italiano: Tribunale, in Spagnolo: Tribunal General): per evitare qualunque associazione con i tribunals di diritto interno. L'espressione “tribunal” invece era appropriatamente applicata al “Civil Service Tribunal” (= Tribunale del funzionamento, incaricato di dirimere le controversie tra i funzionari e l'amministrazione degli organi UE)⁶.

Negli USA, lo schema semplificato della giustizia è rappresentato in questo grafico:



Anche in questo caso occorre fermarsi per alcune osservazioni.

L'accesso alla corte suprema USA può provenire sia da corti federali (dove si discute di legislazione prodotta dal Congresso degli USA) che da corti statali: in questo secondo caso, là dove la lite implichi una “federal issue”. La selezione dei casi che meritano di essere trattenuti a decisione⁷ avviene in modo discrezionale, su *writ di certiorari*, ad opera della Corte Suprema in seduta collegiale (se 4 dei 9 giudici della Corte Suprema concordano, la controversia viene esaminata; altrimenti il provvedimento è di “certiorari denied”).

⁶ Il Tribunale della funzione pubblica è stato sciolto il 1° settembre 2016 e integrato nel Tribunale dal regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti (<http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/26/la-corte-di-giustizia-dell-unione-europea>, consultato il 14 settembre 2018).

⁷ Moltissimi casi sono proposti “in forma pauperis” da detenuti nelle carceri, per aspetti legati alla detenzione (W.L. WATSON, *The U.S. Supreme Court's In Forma Pauperis Docket: A Descriptive Analysis*, in *The Justice System Journal*, Vol. 27, No. 1, 2006, pp. 47-60): questi ricorsi ammontano a migliaia (https://www.supremecourt.gov/filingandrules/rules_guidance.aspx). La selezione è quindi molto onerosa e i giudici sono assistiti in questo compito anche dai *law clerks*, laureati delle più prestigiose università che svolgono un periodo di apprendistato presso le corti.

Come noto, le corti federali hanno anche competenza in liti tra cittadini di Stati diversi, quando esista cioè “diversity of citizenship”: il convenuto in giudizio davanti ad una corte statale può chiedere il *removal* della lite davanti ad una corte federale (che dovrebbe garantire maggiore neutralità rispetto ad entrambi i contendenti). La corte federale però, in questi casi, dal 1938 (*Erie R.R. v. Tompkins* 304 U.S. 64 (1938)) applica il diritto statale (non quello federale o il “general federal common law” che il caso *Swift v. Tyson* 41 U.S. (16 Pet.) 1 (1842) aveva identificato in precedenza e affidato alla prudenza dei giudici). La corte federale deve dunque applicare le norme sui conflitti di legge per individuare quale diritto statale (anche di origine giurisprudenziale) sia applicabile e, in caso di dubbio sui contenuti del diritto locale così identificato, può chiedere la consulenza della corte suprema statale competente (procedimento di “certification”). Merita però segnalare che le sentenze federali in cui le corti applicano il diritto di uno Stato non costituiscono precedente per le corti di quello Stato: l’ultima istanza in materia statale risiede nella corte di vertice locale (che può distaccarsi dall’interpretazione resa dalla corte federale, per gli aspetti di diritto statale). La nomenclatura delle corti Statali varia in modo sensibile: addirittura, nello Stato di New York, la *Supreme Court* corrisponde ad un giudice di primo livello, anziché di vertice, circostanza abbastanza sconcertante per gli studenti e lettori stranieri.

L’esistenza di 51 giurisdizioni (50 statali + quella federale) rende il precedente giudiziale meno rigido negli USA che nel Regno Unito: una certa osmosi tra le corti statali esiste, la soluzione affermata in uno Stato di grande prestigio può influenzare i giudici di altri Stati che troveranno modo di distaccarsi dai precedenti diventati antiquati. L’appello alla Costituzione, sovraordinata al diritto statale e federale, offre un valido appiglio quando i giudici ritengono che una lettura giurisprudenziale antecedente sia superata: invocando la Costituzione si può giustificare un *overruling* drastico della precedente casistica (come è avvenuto ad esempio in materia di discriminazione, nel passaggio dal principio “uguali, ma separati” del caso *Plessy v. Ferguson* 163 U.S. 537 (1896) al principio di uguaglianza effettiva del caso *Brown v. Board of Education* 347 U.S. 483 (1954)).

Quanto richiamato giustifica l’estrema attenzione prestata a quanto le corti decidono: un atto legislativo non assume un significato proprio fin quando le corti non hanno deciso come questo deve esser interpretato rispetto a fattispecie concrete⁸.

Anche il procedimento di nomina e selezione dei giudici diventa questione di interesse spasmodico: negli USA, dove la nomina alla Corte Suprema è politica

⁸ Nello spargimento di autorità, è vero che il Parlamento è “supreme”, ma le corti hanno l’ultima parola: sono i giudici che stabiliscono che cosa significhi l’atto legislativo e, una volta che si siano pronunciati, la loro decisione vincola gli altri giudici, fino a quando il legislatore non interviene a correggere. Appena una legge è approvata, ricomincia l’opera di limatura da parte delle corti e, in definitiva, nel giro di poco tempo, ciò che conta è ciò che le corti hanno detto, più di quanto conti quello che il Parlamento ha scritto.

(designazione da parte del Presidente e conferma “by and with the Advice and Consent” del Senato, art. II, Cost. USA), tutti i mezzi di comunicazione si attivano per i colloqui/interviste cui i candidati sono sottoposti da parte della commissione del Senato.

In Inghilterra il potere del *Lord Chancellor* nel designare i candidati al ruolo di giudice (poi investiti della carica dal sovrano) è stato mitigato con la creazione di una commissione consultiva di 15 membri (*Constitutional Reform Act 2005*, s. 61: *The Judicial Appointments Commission*) che valuta le candidature, attinte prevalentemente tra gli avvocati (*barristers*) che abbiano adeguata esperienza professionale (il Lord Cancelliere non può riproporre un candidato che non abbia ottenuto l'approvazione della Commissione).

Prefazione

Nel pensare a questa nuova edizione dei *falsi amici e trappole linguistiche*, ho immaginato di spostare il fuoco dell'attenzione sulle sentenze delle corti di *common law*. L'inglese giuridico si diffonde: moduli contrattuali, patti internazionali, la lingua dell'informatica arrivano dappertutto.

L'incremento di scambi attraverso le frontiere ha reso sempre più probabile che un giurista (ma anche una persona che agisce nell'ambito commerciale, imprenditoriale), inciampi in una sentenza scritta secondo lo stile del *common law*.

È un po' paradossale che proprio l'inglese sia diventata la lingua franca, mentre nel XVII secolo un giurista e scrittore esclamava: “*Really the Law is scarcely expressible properly in English*”¹. Commenti scettici sulla lingua inglese erano al tempo frequenti: “*Can anything that is great or moving be expressed in Filthy English?*” esclama nel 1678 Lady Knowell in una commedia di Aphra Behn².

Per molti secoli le lingue colte furono, oltre al latino, il francese e l'italiano: persino la Regina Vittoria era in grado di capire l'italiano³.

Adesso addirittura la Guardia di finanza, in Italia, intitola un proprio intervento contro l'importazione di oggetti contraffatti dalla Cina: operazione “just in time”⁴.

¹ ROGER NORTH (1653-1734), *A Discourse on the Study of the Laws*, ed. 1824, p. 13 (il fratello Francis North fu Lord Chief Justice al tempo di Giacomo II e Lord Keeper: <https://www.britannica.com/biography/Roger-North>).

² *Sir Patient Fancy: as it is acted at the Duke's Theatre*, Printed by E. Flesher for Richard Tonson and Jacob Tonson, London, 1678, Act I, scene I: la reazione è rivolta a Mr. Fancy che aveva proposto di leggere i classici (“Tacitus, Seneca, Plutarch's Morals, ... Virgil, Homer or Tasso”) in una traduzione nella propria lingua madre. Il testo della commedia è reperibile online nella versione curata per il progetto Gutenberg: <https://www.gutenberg.org/files/27273/27273-h/patient.html>.

³ Nelle lettere pubblicate tra il 1834 e il 1869, la regina Vittoria usa sovente espressioni italiane (ad. es.: “si dice”). Anche nelle opere di letteratura del XIX secolo ci sono frequenti citazioni italiane, ad es. in W.M. THAKERAY, *La fiera delle vanità*, 1848 con riferimento ai sentimenti (“pianti, sospiri”), all'opera lirica, ecc. Per parte propria, Virginia Woolf annotava talvolta i pensieri in italiano, soprattutto se preferiva tenerli riservati (tra il 1906 e il 1909 V. Woolf trascorse lunghi periodi in Italia: ne sono derivati i *travel notebooks*).

⁴ Ne dà notizia, tra gli altri, il sito contro la contraffazione, Comando provinciale di Pisa, 24

In ambito giuridico non sono solo i giudici del Regno Unito e degli USA ad utilizzare i modelli delle grandi corti di *common law*, di Lord Mansfield (1705-1793), del Chief Baron Sir Frederick Pollock (1783-1870), di Lord Diplock (1907-1985), Lord Devlin (1905-1992), Lord Wilberforce (1907-2003), e così via. In molti altri ordinamenti lo stile della House of Lords ha fatto scuola: sia per il passato coloniale (si pensi all'India), sia per la comunità di cultura (si pensi all'Australia, alla Nuova Zelanda, al Canada anglofono), il modo di redigere le sentenze riflette certi canoni acquisiti.

Più in generale, nel contesto internazionale, la ricostruzione attenta dei fatti, la scrittura spoglia, con brevi frasi, la scansione in paragrafi nettamente individuati, la considerazione delle tesi avversarie o di quelle ipotetiche, hanno contagiato molte corti anche di non stretta discendenza anglofona (si pensi alle corti sudafricane – più vicine al diritto olandese e scozzese –, o a quelle di Singapore, di Hong Kong, ecc.). Qualche scostamento è ovviamente riscontrabile: i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti hanno decisamente una posizione più apertamente politica dei colleghi del Regno Unito. Il potere di verificare la legittimità costituzionale degli atti legislativi (*judicial review*) rispetto alla Costituzione scritta introduce una importante modifica dei rapporti di potere⁵.

I giudici non sono immuni dai comuni difetti dei giuristi: il loro linguaggio può essere tecnico e non immediatamente comprensibile. La propensione al “right branching”, cioè a collocare le parti cruciali del discorso alla fine piuttosto che all'inizio del periodo, dopo premesse faticose per il lettore, può contagiare anche le sentenze⁶. Nel complesso, però, vale la pena di mettere in evidenza lo sforzo che le corti fanno per rendere le proprie decisioni leggibili. L'adozione stessa di uno stile dialogico, in cui le diverse posizioni sono riflesse in personaggi immaginari che interloquiscono, è un accorgimento apprezzabile per chi si accosta al testo. Così meritano nota le frasi umoristiche, le metafore tratte dalla vita di ogni giorno, le domande retoriche per chiarire qualche passaggio difficile, le forme di cortesia rivolte ai difensori o ai giudici dei gradi precedenti del giudizio, le ricapitolazioni del passato per evidenziare come il diritto si sia adattato al passare del tempo. I casi proposti in questa collezione sono stati decisi da corti elevate, non da *county courts* o da giudici di pace: le decisioni di livello inferiore non sono

maggio 2017: <https://siac.gdf.it/Pagine/default.aspx>. Lo stesso titolo è stato usato per un'operazione compiuta a Salerno contro l'assenteismo negli ospedali: *Il Mattino*, Domenica 19 febbraio 2017, http://ilmattino.it/salerno/i_furbetti_della_campania_ora_rischiano_il_loro_posto-2268807.html (consultato il 15 settembre 2018).

⁵ LORD HOFFMANN, *The Universality of Human Rights. Judicial Studies Board Annual Lecture*, 19 March 2009 (il *judicial review* ha conferito alla “Supreme Court a power to influence American society unequalled by any other judicial tribunal in the world”). Online: www.brandeis.edu/ethics/pdfs/.../bijj/BIJ2013/hoffmann.pdf (consultato il 15 settembre 2018).

⁶ M. CARPENTER, E. POORE, *Reading Legal English*, in *Falsi amici e trappole linguistiche, termini contrattuali anglofoni e difficoltà di traduzione*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 51 ss.

sempre facilmente reperibili e tendono a decidere più sulla base dei fatti che avendo riguardo alle questioni giuridiche.

Una cautela cruciale da rispettare nel leggere le sentenze di common law riguarda l'obiettivo che il giudice si pone. Il common lawyer non mira alla giustizia ideale, ma alla giustizia che può essere realisticamente raggiunta attraverso le regole procedurali che faranno prevalere la versione "più probabilmente" giusta.

Il lettore immaginato, destinatario di queste pagine, è già abituato a leggere in inglese, non necessariamente documenti giuridici, ma forse *detective stories* (magari del genere legale, come quelle di Scott Turow), periodici di cultura generale, provvedimenti dell'ONU, del WTO o dell'*International Chamber of Commerce* scritti in inglese. Preferibilmente chi si avvicina alle sentenze ha già subito una prima esposizione ai tratti caratterizzanti del *common law*, magari durante una *summer school*, se non seguendo un corso universitario vero e proprio. Chi frequenta la letteratura in inglese ha molte occasioni di incontrare il lessico del diritto: basta pensare al "coroner" che interviene interrogato quando si indaga su un omicidio, in qualunque libro giallo di Agatha Christie o P.D. James. Il diritto ha goduto nel complesso di migliore stampa nel mondo anglofono che in Italia: il processo con la giuria, la produzione drammatica delle prove durante l'udienza pubblica, il procedimento accusatorio, rendono l'argomento più avvincente per lo scrittore e per il lettore. In Italia gli argomenti giuridici si affacciano in letteratura con un contorno di discredito (tipo Azzecagarbugli nei *Promessi sposi*) o di arbitrio (nelle opere di Verga e Pirandello) e noia. Persino nei racconti di Andrea Camilleri i rappresentanti della giustizia sono intralci alle indagini del commissario Montalbano. Viceversa, in Inghilterra opere anche del XIX secolo (come quelle di A. Trollope) includono discussioni giuridiche sul trust come parte integrante del racconto⁷. Il diritto sembra riscuotere più fiducia negli scrittori, nonostante le sue inefficienze e durezza.

Coloro che si interessano dei generi letterari possono trovare in queste pagine una selezione di passaggi tratti da casi effettivamente discussi davanti alle corti, per familiarizzarsi con lo stile giudiziario, in alcune delle sue fattezze più evidenti (e magari insidiose per la comprensione). Le riflessioni svolte nella precedente edizione del testo non hanno perso valore: le annotazioni sull'impiego delle parole che "connettono" il discorso, sugli scostamenti tra lingua inglese e lingua "europea" in inglese, sulle incomprensioni tra avvocati statunitensi e inglesi, mantengono il loro ruolo. La lettura dei due volumi dovrebbe essere combinata.

Il vocabolario di emergenza, in chiusura del volume, contenente i "primi sospetti", i termini assonanti alle lingue neolatine che potrebbero indurre in errore, è

⁷ A. TROLLOPE, *The Eustace Diamonds*, 1871. Il tema del diritto e letteratura ha ricevuto maggiore attenzione in anni recenti in Italia, per qualche indicazione bibliografica: S. FERRERI, *Law and Literature: a Number of Open Questions in Italian Experience*, in B. POZZO (a cura di), *Teaching Law through the Looking Glass of Literature*, Stämpfli Publishers, Berna, 2010, p. 111 ss.; S. FERRERI, *Legal Issues in Italian Opera*, in G. COLOMBO, F. ANNUNZIATA (a cura di), *Law and Opera*, Part I, Springer Verlag, Berlino, 2018, pp. 103-117.

stato un poco ampliato: mano a mano che l'esperienza in aula rendeva evidente quante insidie minano il percorso degli studenti.

Le espressioni in grassetto nelle sentenze evidenziano termini significativi: non appartengono all'originale dove sono in tondo.

Introduzione: alcuni ‘caveat’

Sommario

1. Premesse. – 2. Latinismi. – 3. Francesismi. – 4. Parole comuni e gergo giuridico. – 5. Un riferimento all’attualità. – 6. Avviso al lettore.

1. Premesse

La lingua giuridica presenta in molti ordinamenti proprie peculiarità.

Le radici risalenti nel tempo non lasciano sviluppare il linguaggio legale in completa libertà. Un certo conservatorismo dei giuristi tende a preservare espressioni antiquate. Anche una effettiva preoccupazione di garantire la certezza del diritto induce a mantenere in vita espressioni che possono sembrare fuori dal tempo: quando una casistica giudiziaria assestata riflette un certo equilibrio dei diritti e doveri pare pericoloso alterarne il modo di espressione. Parole e sostanza nel campo giuridico hanno una connessione molto stretta. Definire con un nome, piuttosto che con un altro, una certa condotta porta a conseguenze diverse, addirittura, nel caso del diritto penale, a periodi di detenzione significativamente variabili. Il risultato è talvolta scoraggiante per il lettore profano: si incontrano molti termini “esoterici” o “iniziatici”.

Il difetto non colpisce solo gli ordinamenti romanistici (che possono risentire di un passato “colto” della *scientia juris*, impregnata di erudizione latina), ma affligge anche il *common law*. Sovente viene rievocata la critica (1770) di J. Bentham (*Legal Jargon*)¹ contro un linguaggio iniziatico che serve a mantenere il monopolio della giustizia nelle mani di una ristretta cerchia di persone (“predatori senza licenza”) che ne trae vantaggio economico usando il frasario artificiale come grimaldello per un saccheggio che non sarebbe altrimenti concesso:

*“To unlicensed depredators, their own technical language, the cant or flash language is of use, not only as a cover but as a bond of union. **Lawyers’ cant**, besides serving them as a cover and as a bond of union, serves them as an In-*

¹ *Benthamiana, or Select Extracts from the Works of Jeremy Bentham: With an outline of his opinions*, ed. by J.H. Burton, Simpkins, Marshall and co., Londra, 1843, p. 119.

strument, an iron crow or a pick-lock key, for collecting plunder in cases in which otherwise it could not be collected: for applying the principle of nullification, in many a case which it could not otherwise have been applied.

The best of all good old times, was when the fate of the Englishmen was disposed of in French, and in something that was called Latin”.

A rischio di scoraggiare il lettore fin dalle prime pagine, merita anche la rilettura l'episodio inventato da J. Swift nei *Gulliver's travels* (1726)². Si immagina un mondo in cui cavalli sapienti governano la cosa pubblica, sottomettendo umani primitivi (gli Yahoos) ai lavori pesanti. Nell'illustrare le strane consuetudini della società che ripete gli errori del passato chiamandoli “precedenti”³, l'autore descrive il ceto degli avvocati e il gergo iniziatico che li caratterizza e che consente di trasformare il vero in falso e il giusto in ingiusto:

*“this Society hath a peculiar Cant and Jargon of their own, that no other Mortal can understand, and wherein all their Laws are written, which they take special Care to multiply; whereby they have wholly confounded the very Essence of Truth and Falsehood, of Right and Wrong ...”*⁴.

Il sospetto che una corporazione riservi a sé la competenza in un settore adottando anche un linguaggio cifrato è ripetuto nel tempo, anche in epoche recenti⁵.

Quando ci affacciamo sul diritto espresso in lingua inglese (non necessariamente solo nel Regno Unito)⁶, ci confrontiamo immediatamente con qualche dif-

² Part IV, *A Voyage to Houyhnhnms*, Chapter V “Here he encounters the Houyhnhnms, ... a race of **intelligent horses**. He learns that they keep a race of **primitive humans**, Yahoos, and use them much like we use horses”.

“I said, there was a society of men among us, bred up from their youth in the art of proving, by words multiplied for the purpose, that white is black, and black is white, according as they are paid”. Online: <http://www.literaturepage.com/read/gulliverstravels-210.html> (consultato il 24 giugno 2018).

³ “It is a Maxim among these Lawyers, that whatever hath been **done before**, may **legally be done again**: And therefore they take special Care to **record all the Decisions** formerly made **against common Justice** and the general Reason of Mankind”.

⁴ <http://www.literaturepage.com/read/gulliverstravels-210.html> (consultato il 15 giugno 2018).

⁵ D. MELLINKOFF, *The Language of the Law*, Little, Brown and co., Boston, 1963.

⁶ Fin d'ora occorre ricordare che la Scozia ha una tradizione imbevuta di concetti romanistici, legati alla tradizione europeo-continentale del *civil law*, a causa della separazione politica che si è protratta fino al XVIII secolo. Ciò ha generato una lingua ibrida, con un substrato francesizzante (e con importanti prestiti dall'olandese) e una penetrazione di termini di *common law* nei casi in cui la legislazione di Westminster si è estesa alla Scozia. Ancora di recente una divaricazione si è mantenuta: in Inghilterra l'attore in giudizio è diventato il “claimant” (piuttosto che il “plaintiff”, come in passato), mentre in Scozia si parla tuttora del “pursuer” (cfr. *Civil Procedure Rules* 1998). Cfr. <http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil> (consultato il 26 aprile 2018); <http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/glossary> (consultato il 9 giugno 2018).

ficoltà⁷. I riferimenti principali di seguito raccolti saranno al *common law* inglese e statunitense, anche se dati interessanti possono emergere da altri Stati che hanno derivato dall'Inghilterra la propria tradizione giuridica.

Gli estratti presentati contravvengono alla regola fondamentale per cui non si devono leggere brani isolati da un contesto più ampio. La raccomandazione è quindi di verificare le frasi identificate (a titolo esemplificativo) ricollocandole nelle sentenze da cui sono estrapolate: i rinvii alla fonte si trovano nelle note, con la massima cura possibile (spesso reperibili online).

Affrontiamo un primo gruppo di ostacoli linguistici: latinismi e francesismi.

2. Latinismi

In *common law* si incontrano espressioni latine (circostanza quotidiana per molti ordinamenti di *civil law*) che assumono significati inattesi per chi abbia studiato il diritto romano e la lingua latina.

Attraverso adattamenti progressivi, istituzioni che inizialmente erano magari condivise con la tradizione romanistica (specialmente di diritto canonico) hanno assunto significati specifici. Un fattore di divaricazione importante è stato il diritto del processo: organizzato davanti alle *royal courts* in modo opposto al processo canonico, quindi processo accusatorio anziché inquisitorio, con presenza della giuria, concentrato in poche udienze, prevalentemente orale, con lettura immediata della sentenza, con scarsa probabilità di appello (riservato alle questioni di diritto anziché di fatto, a causa del verdetto emesso dalla giuria che non può essere ridiscusso, se non in circostanze eccezionali), e così via⁸.

Volendo riflettere sul carattere inedito, per un *civil lawyer*, di certe espressioni possiamo considerare per esempio la "Probate Court" (e il sostantivo "probation"), riferiti ad un testamento: indicano il procedimento di omologazione del testamento. Il verbo "probare" assume dunque una connotazione speciale, immediatamente riconosciuta da un *common lawyer*, ma suscettibile di equivoco per un *civil lawyer*.

3. Francesismi

Un ulteriore fattore di perplessità per lo straniero dipende dall'incorporazione nel *common law* di molti termini del francese antico.

Il caso più eclatante riguarda il sigillo della House of Lords, presente su ogni documento che ne emana: chiamato *portcullis*. Questa insegna, ricorrente in aral-

⁷ J.H. BAKER, *The Three Languages of the Common Law*, in 43 *McGill L.J.*, 1998, p. 5, online: lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/5850855-43.Baker.pdf (consultato il 5 giugno 2018).

⁸ P. STEIN, *Fondamenti del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 38 ss. (il modello laico inglese).

dica, rappresenta la grata di una porta ferrata, animata da un sistema levatoio⁹: in francese *porte à coulisse* o *coulissante* (presente anche su un verso della moneta da un *penny*)¹⁰.



Come sovente avviene nel caso di separazione di una lingua dalla sua fonte di provenienza, i termini francesi trasmigrati al di là della Manica hanno conservato una grafia e un'implicazione che è scomparsa nella madrelingua¹¹: questa è evoluta in modo autonomo e ha perso nel tempo certe implicazioni conservate ad esempio nel processo inglese.

L'esempio più facile da evocare è la qualifica di giudici che hanno minore anzianità (quelli che potremmo dire "juniores") indicati come "puisque judges"¹².

“(1) *The High Court shall consist of—*
 (a) *the Lord Chancellor;*
 (b) *the Lord Chief Justice;*
 (c) *the President of the Family Division;*

⁹“The crowned portcullis is the official emblem or logo of the UK Parliament. It is an image of a grilled gate of the type found on medieval castles with a crown on top”. <https://www.parliament.uk/site-information/glossary/portcullis/>.

¹⁰ <https://www.etymonline.com/word/portcullis>.

¹¹ Per il Québec il fenomeno è ben evidente. Se ne sono occupati molti studiosi tra i quali, ad esempio: JEAN DARBELNET, *Langage du droit et traduction, Niveaux et réalisations du discours juridique*, in Conseil de la langue française, *Langage du droit et traduction, Essais de jurilinguistique*, Ch. II, *La réalisation du langage du droit*, online: [http://www.cslf.gouv.qc.ca/bibliotheque-virtuelle/publication-html/?tx_iggcplus_pi4\[file\]=publications/pubf104/f104p1ch1.html](http://www.cslf.gouv.qc.ca/bibliotheque-virtuelle/publication-html/?tx_iggcplus_pi4[file]=publications/pubf104/f104p1ch1.html) (consultato il 26 aprile 2018). E. DIDIER, *La traduction juridique en Europe, État et perspectives de la common law en Français et du Droit civil en Anglais*, in R. SACCO, *Les Multiples Langues*, L'Harmattan, Torino, 1999, p. 39. Considerazioni interessanti sono state svolte riguardo al giavanese parlato in Suriname (Guiana olandese): esportato con la popolazione di colore trasferita forzatamente in America del Sud, ha conservato tratti linguistici che sono scomparsi a Giava (<http://www.sil.org/americas/suriname/index.html>). Più di recente, la riapertura delle comunicazioni nella regione di *Porabje* (o *Raba Region*, una parte della quale era rimasta isolata, nella Slovenia della ex-Jugoslavia) ha evidenziato divaricazioni linguistiche curiose: A. BLATNIK, *Porabje, So Near ... So Far...*, 2010, on line: https://issuu.com/akersnic/docs/adria_inflight_4_2010w (consultato il 7 giugno 2018). Sullo sviluppo delle "aree laterali" (dove si conserva una fase più antica della lingua): M.G. Bartoli (glottologo, Un. Torino, 1908-1946).

¹² “Any judge of the High Court other than the heads of each division. The word *puisque* means junior ... (in succession law, the heir that follows the first nominated in testament)”: www.scopulus.co.uk/business.../definition.php?...Puisne%20Jud (consultato il 5 giugno 2018).

(d) the Vice-Chancellor; and
 8e) not more than eighty puisne judges of that court.
 (2) The puisne judges of the High Court shall be styled 'Justices of the High Court'"¹³.

Nei commenti dei cronisti giudiziari leggiamo:

"Salaries of the Chief Justice (CJ), puisne judges, the President and judges of the Court of Appeal will be revised and implemented in five phases, retrospective from January 2016"¹⁴.

L'espressione sembra derivare dal francese "*puîsné*": una indicazione che si riferiva ad esempio ai cadetti delle famiglie nobili e si incontra in Voltaire, riferito ad un testamento in cui si prevedeva la sostituzione di un secondo erede in mancanza del primo investito della qualifica (*Le siècle de Louis XIV*, 1751)¹⁵. D'altra parte i candidati alla professione di avvocati (barristers) in Inghilterra e Galles devono trascorrere un periodo di "*pupillage*" (apprendistato) presso uno studio situato entro uno dei quattro *Inns of Court* di Londra.

La lunga sopravvivenza del *Law French* usato dai giuristi¹⁶ comportò una certa diffidenza verso la capacità dell'inglese di esprimere compiutamente le nozioni giuridiche: al punto che per molto tempo i termini di radice francese furono accostati a quelli inglesi creando "doublets and triplets" come "will and testament", "to leave and bequest", "null and void", "bind and obligate"¹⁷. Oltre ad un effetto

¹³ *Supreme Courts Act* 1981, art. 4, online: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/54/part/I/enacted?view=plain> (consultato il 25 aprile 2018).

¹⁴ *The Sunday Times*, Sunday, March 26, 2017, <http://www.sundaytimes.lk/170326/news/pay-hikes-for-chief-justice-puisne-judges-and-court-of-appeal-judges-and-president-234297.html> (consultato il 25 aprile 2018).

¹⁵ Disponibile online gratuitamente, in versione elettronica: https://archive.org/stream/sicle-delouisxiv00voltgoog/sicledelouisxiv00voltgoog_djvu.txt, Ch. XIII, *La succession d'Espagne* (p. 281 dell'edizione cartacea, Folio, Parigi, 2015). Nel dizionario Larousse: "se dit d'un frère, d'une soeur nés après". In senso più ampio l'aggettivo "puny" indica una persona gracile, delicata di salute, cagionevole.

¹⁶ Benché il sovrano avesse tentato di vietare l'uso nei tribunali di una lingua sconosciuta ai cittadini già nel 1362 (*Statute of Pleading*), la lingua scritta conservò l'antica forma per i *readings* negli *Inns of Court* (le lezioni svolte dagli avvocati ai più giovani praticanti presso la sede delle corporazioni di avvocati, a Londra) e le esercitazioni ("moots"). S. FERRERI, *Law French, Aggiornamento del Digesto delle discipline privatistiche*, sezione civile, Utet, Torino, 2009, pp. 322-328.

¹⁷ P. TIERSMA, *Legal language*, 1999; "Doublets", in *TransLegal*, 12 January 2010 (online: <https://www.translegal.com/grammar-and-writing/doublets>, consultato il 31 maggio 2018); B. GARNER, *Garner's Dictionary of Legal Usage*, Rev. III ed., Oxford University Press, New York, p. 577. I promotori del "plain English", di uno stile meno involuto nel diritto, vedono nelle ripetizioni un ostacolo alla chiarezza: L.E. ESPENSCHIED, *Contract Drafting: Powerful Prose in Transactional*

di rafforzamento, i giuristi cercavano una maggiore certezza accostando i vecchi termini a quelli più recenti dell'inglese finalmente ammesso anche nel diritto. L'esperienza nella storia del continente europeo, dominato dal diritto romano, ha visto il ruolo di mediatori del diritto affidato ai notai: spesso essi furono i convertitori delle espressioni latine in lingua volgare, per rendere comprensibile la regola al cliente meno educato¹⁸.

4. Parole comuni e gergo giuridico

L'impiego di espressioni che hanno un significato nella lingua corrente, ma assumono una connotazione particolare nel campo giuridico costituisce un ulteriore ostacolo.

La cosa è evidente anche in italiano dove, ad esempio, la parola "confusione" denota, per il giurista che si occupa di diritto civile, la situazione in cui l'acquirente riunisce in sé la titolarità tanto del fondo dominante quanto del fondo servente (art. 1072 c.c.): circostanza che estingue la servitù preesistente a vantaggio del terreno isolato, dell'immobile privo di accesso alla strada, al pozzo per attingere acqua, alla corrente elettrica tramite pali infissi nel terreno altrui, e via discorrendo.

In questo caso la commistione delle due titolarità (la loro "confusione") indica un fenomeno non immediatamente evidente alla persona comune, poco familiare con le sottigliezze del diritto¹⁹.

In inglese la comprensione è resa complicata dalla somma di un'origine straniera di molti termini con una specializzazione semantica²⁰. Presento di seguito

Practice, American Bar Association, Chicago, 2010, par. 10.1, *Eliminate clutter and redundant language* § *Eliminate common doublets and triplets*, pp. 164-165 (online: https://books.google.it/books?id=NRNUshLwjMgC&pg=PA164&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, consultato 31 maggio 2018); C. WILLIAMS, *Legal English and plain language: an introduction*, in *ESP Across Cultures* 1, 2004, pp. 111-124. "Testimony", è una parola che si alterna a "witness" (e sembra implicare un livello semantico più elevato: "The fact that you are with us today is a *testimony to the fact* that courageous people never give up hope in the fight for freedom and human dignity": *Reverso context*. <http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/never+give+up+hope> (consultato il 26 aprile 2018).

¹⁸ P. FIORELLI, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in L. SERIANNI, P. TRIFONE (a cura di), *Storia della lingua italiana*, Einaudi, Torino, vol. 2° (*Scritto e parlato*), 1994, pp. 553-597; ID., *Intorno alle parole del diritto*, Giuffrè, Milano, 2008.

¹⁹ Anche le obbligazioni si estinguono *per confusione* se creditore e debitore vengono a coincidere. In qualche caso il diritto richiede una certa cultura per rivelare il senso di alcune espressioni: le "azioni edilizie" a protezione del compratore (contro l'evizione da parte di chi si pretende proprietario o contro i vizi occulti del bene) derivano il nome dal magistrato "edile", incaricato di sovrintendere ai mercati in epoca romana. L'espressione è indecifrabile per chi non sia informato: non ha nulla a che vedere con l'attuale aggettivo che si riferisce alle costruzioni.

²⁰ Nel dizionario di prima emergenza (allegato in appendice) si potranno trovare molti esempi: "proprietor" (non necessariamente proprietario, ma gerente di un'attività commerciale come un pub,

una selezione di espressioni che mi sono sembrate particolarmente insidiose: gli esempi si potrebbero moltiplicare.

authority

a) Così la parola “*authority*”, che ci farebbe pensare ad un’istituzione amministrativa, ad un ente investito di potestà²¹, significa piuttosto “precedente vincolante”, oppure – più raramente – un testo dottrinale che sia stato composto prima della pubblicazione sistematica delle sentenze (“books of authority”)²². Eccezionalmente, in assenza di casi recensiti in modo affidabile (per il difetto di collezioni ufficiali), queste opere antiche costituiscono testimonianza dello stato del diritto al tempo in cui furono pubblicate e suppliscono alla carenza di precedenti vincolanti. Una convenzione sociale consolidata sconsiglia ai giudici di citare autori moderni o addirittura contemporanei. Lord Buckmaster, nel 1932, confrontato con un caso nuovo²³, constatava:

“... [...] *the law books give no assistance because the work of living authors however deservedly eminent cannot be used as authorities though the opinions they express may demand attention; and the ancient books do not assist. ...*”.

un albergo), “conversion” (non solo il cambiamento di religione, o la trasformazione dell’oggetto di un trust, ma anche un illecito civile ben caratterizzato); “conversant” [in English] (in pieno controllo delle lingua, non solo in grado di fare conversazione); “delinquent” (non delinquente, ma “insolvente”); “merger” (non solo la fusione di società, ma la clausola di “full integration” o “entire/whole agreement clause” che esclude elementi estrinseci al contratto anche come ausilio all’interpretazione), “patron” (non necessariamente un mecenate, patrono delle arti, ma un avventore di un esercizio pubblico), ecc.

²¹ In Italia l’espressione è stata associata alle varie entità amministrative responsabili della “privacy”, della concorrenza, dell’energia, e via discorrendo.

²² W. BLACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England*, 1754, Book I, pp. 72-73:

“Besides these reporters, there are also other authors, to whom great veneration and respect is paid by the students of the common law. Such are *Glanvill* and Bracton, Britton and Fleta, Hengham and Littleton, Statham, Brooke, Fitzherbert and Staundeforde, with some others of ancient date; whose treatises are cited as authority, and are evidence that cases have formerly happened, in which such and such points were determined, which are now become settled and first principles”.

²³ Reperibile online: <http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1932/100.html> (consultato il 8 settembre 2018). Si tratta del celebre “caso della lumaca putrefatta”: un episodio notissimo che inaugura la sanzione della responsabilità del produttore. La cliente di un caffè (in Scozia) trovò nella bottiglia della bevanda (da cui aveva già versato e consumato parte del liquido) i resti di una lumaca: non avendo comperato personalmente la bevanda, né avendo avuto alcun contatto con il produttore, si poneva il quesito di come potesse esigere un indennizzo, facendo leva su un “tort” (la corte identificò nel *tort of negligence* una possibile fonte di responsabilità del produttore, distinguendo il caso attuale dai precedenti che erano fondati su fatti non identici). Lord Buckmaster scrisse una *dissenting opinion*, mentre Lord Atkin fu il proponente della soluzione accolta dal collegio giudicante, introducendo un importante principio di diritto.

Lord Atkin, nello stesso caso, a sua volta osservava:

*“I think, with respect, that this saying does not give sufficient weight to the actual issues raised by the pleadings on which alone the **older cases are an authority**. If the issue raised was an alleged duty created by contract, it would have been irrelevant to consider duties created without reference to contract; and **contract cases cease to be authorities** for duties alleged to exist beyond or without contract. [...]*

*Greer L.J. [Bottomley v. Bannister [1932] 1 KB 458; (1932) 101 LJ (KB) 46, 54] states with truth that it is not easy to reconcile all the authorities, and that there is **no authority** binding on the Court of Appeal that a person selling an article which he did not know to be dangerous can be held liable to a person with whom he has made no contract by reason of the fact that reasonable inquiries might have enabled him to discover that the article was in fact dangerous”²⁴.*

Anche più avanti nel tempo, nel caso *Thompson v. Price* (1973) Q.B.²⁵, il giudice, Boreham J. chiamato a decifrare la normativa che garantisce un risarcimento ai familiari che erano mantenuti dalla vittima (“dependants”), dichiara che “*there is no authority*” sul punto controverso. Il problema riguardava la giovane vedova che avrebbe avuto buone prospettive di risposarsi. Il *common law*, fondato sulla giurisprudenza passata delle corti (esclusivamente maschili), tendeva a escludere le mogli giovani da un significativo risarcimento del danno per la morte del coniuge che le manteneva, appunto perché avevano speranza di essere mantenute da un nuovo marito²⁶. La legislazione del 1971 aveva modificato la vecchia regola: senza specificare però se l’abrogazione della norma discriminante si applicasse anche per l’indennizzo spettante ai figli minori. La corte ritenne che l’intervento legislativo fosse da limitare alla stretta portata della regola e non potesse essere esteso al figlio (la mamma avrebbe probabilmente procurato un nuovo padre al bambino, quindi l’indennizzo doveva essere inferiore, considerando che la vedova era giovane e aveva buone prospettive matrimoniali).

Alcuni passi della motivazione valgono la lettura: sia per il ponderato esame delle argomentazioni di entrambi gli avvocati, sia per l’evocazione dello “sgradevole compito” di coneggiare le probabilità di un nuovo matrimonio della madre,

²⁴ LORD BUCKMASTER, *Donoghue v. Stevenson* HL (1932).

²⁵ [1973] 1 QB 838, [1973] 2 All ER 846, [1973] 2 WLR 1037, [1973] 1 Lloyd’s Rep 591.

²⁶ “... before that section came into operation both the widow’s damages and her children’s damages would have been reduced if she remarried or if, in the opinion of the court, there were prospects of her doing so. ... As I understand the *ratio* of that decision of the Court of Appeal ... the widow’s damages would be reduced because of her remarriage and by 1964 her dependent children’s damages would have been reduced because – or perhaps I should say ‘if’ – the children had become children of the family of her new husband”.

sia per la dichiarazione finale sulla necessità di applicare le parole esatte della legge, piuttosto che le intenzioni del legislatore, per quanto condivisibili queste possano essere. Nella parodia di A.P. Herbert (*Uncommon law, Being 66 Misleading Cases Revised and Collected*, 1935) la posizione ufficiale delle corti è “if Parliament did not mean what they said, they should have said so”.

Boreham J.

*“I am asked in particular ... to say that **marriage** nowadays is a notoriously **unstable** institution, and because of that I ought not to assume that the marriage which came to an end through the death of the deceased would have lasted for any substantial period of time, or at least I ought to say that it might not have done. I am prepared to accept that some marriages are unstable ... As I have said, I face the possibility that any marriage might break up even after 10 to 15 years, but at the end of the day it **seems to me** that the argument between the parties is a very narrow one indeed, for the defendant contends that a proper multiplier in the circumstances of this case would be one of 16 years. ...*

*That brings me to the second point, on which I am told there is **no authority** ... Section 4 (1) of the Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1971 provides that in assessing damages payable to a **widow** in respect of the death of her husband in any action under the Fatal Accidents Act 1846 to 1959 there shall **not** be taken into **account the remarriage** of the widow or her prospects of remarriage ... the basis of the argument of the defendant ...: s 4 (1) of the 1971 Act expressly gives to the widow an advantage which, but for that subsection, she would not have had, that the child cannot have the same advantage unless it is expressly provided in the Act and, it is contended, there is no such provision. [...] That is one side of the coin. Counsel for the plaintiff contends, on the other hand, that although there is **no authority** to support it, one ought not to take into account in assessing the child's damages the fact that his mother has remarried. [...] he says that the 1971 Act has changed all that, and he puts his argument thus: ‘The intention of that subsection is clear, and the intention is to relieve a judge completely of the duty of assessing a widow's marriage prospects – an **unpleasant duty**, it is said – and to relieve entirely the widow from the unpleasant experience of hearing her marriage prospects assessed. The argument goes on: if the court accedes to the defendant's contentions that unpleasant duty of the judge and unpleasant experience for the widow will remain wherever there is a dependent child’. [...]*

*At the end of all the arguments I have but one duty, and that is to construe the Act as I find it, and I am concerned, let me add, with the intention of Parliament **only** so far as that intention is made **manifest** by the express terms of the subsection or by implication from the words used in the subsection. That is the limit to which I can go. Though I have a very good idea, though I might accept the plaintiff's contention, that it was **intended** that judges should be relieved of this duty, I must, I*

repeat, look to the Act to see how far that has been achieved. It seems to me that the crucial words are these: 'In assessing damages payable to a widow in respect of the death of her husband... there shall not be taken into account [her] remarriage ...' I go no further for present purposes. It seems to me that the meaning of the words 'damages payable to a widow' is clear. [...]
I hold that the son's damages should be assessed having regard to the fact, and taking into account the fact, that his mother has remarried”.

Commento:

Il caso è notevole, oltre che per la discriminazione contro le donne, per la stretta aderenza alle parole espresse del legislatore e il rifiuto di indagare sullo scopo della legislazione, per quanto questo sia intuitibile e condivisibile. Anche lo stile, semplice, con riferimenti alla quotidianità (la frequenza delle separazioni coniugali), l'indicazione delle proprie impressioni (“*It seems to me*”), ci introduce ad alcune fattezze ricorrenti delle sentenze di *common law*.

Il divieto di citare la dottrina, citato sopra e esistente anche per le corti italiane²⁷, cede in Inghilterra di fronte all'antichità delle citazioni. L'eccezione che consente di riferirsi ad autori del passato è sintetizzata nella frase ironica:

*“better read when dead”*²⁸.

Da parecchi anni la regola tradizionale ha subito qualche crepa, come ricordato da Lord Reid già nel 1972: la House of Lords ha preso ad ignorare

*“the old rule that an academic writer is not an authority until he is dead because then he cannot change his mind”*²⁹.

²⁷ Per il giudice civile il divieto di citazione si trova nell'art. 118, comma 3, disp. att. c.p.c. Per il giudizio amministrativo non risulta previsto tale divieto dall'art. 65, r.d. 17 agosto 1907, n. 642, anche se dal 1890 non risultano citazioni dottrinali, ad esclusione di generici riferimenti con “clausole di stile” sul tipo “*la dottrina afferma*”.

Il codice prussiano del 1794 prevedeva già il divieto di citazione della dottrina. Analogamente, gli statuti di Vittorio Amedeo II (*Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna*), pubblicate nuovamente nel 1729, contenevano l'esplicito divieto, fatto a giudici ed avvocati, di citare nei processi le autorità dottrinali. La grande varietà di opinioni e la confusione della dottrina avevano dettato questo provvedimento radicale.

²⁸ LORD NEUBERGER (President of the Supreme Court of the UK), *UK Supreme Court Decisions on Private and Commercial Law: The Role of Public Policy and Public Interest*, Centre For Commercial Law Studies Conference, 2015, riferendosi a N. DUXBURY, *Jurists and Judges: An Essay on Influence*, 2001, p. 78, online: <https://www.supremecourt.uk/docs/speech-151204.pdf> (consultato il 15 maggio 2018).

²⁹ LORD REID, *The Judge as lawmaker*, in *Journal of the Society of Public Teachers of Law* (New Series), vol. 12, issue 1, January 1972, consultabile su *Heinonline*. Il punto di vista fu condiviso da Lord Diplock nel 1975 (A.L.G. *A Judge's view*, 91 L. Q. R. (1975) 457) e Lord Denning, come al solito, il più esplicito: *Re O'Keefe* [1940] 1 Ch. 124, “the theory that legal literature is no authority until the authors are dead is exploded”.